

Allegato "B" al rep.n. 37.749/6.668

Statuto

Articolo 1 - Denominazione e sede

E' costituita l'Associazione ContactLess technologies Users Board Italia, in forma abbreviata CLUB Italia.

CLUB Italia è affiliato all'Associazione localizzata in Francia denominata Contactless Technologies Users Board, il cui nome abbreviato ufficiale è CLUB.

CLUB Italia aderisce, inoltre, ad Asstra per poter svolgere in modo più integrato la propria attività istituzionale.

L'Associazione ha sede in Bologna.

Articolo 2 - Scopo

L'associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L'Associazione si propone come scopo l'incentivazione dell'uso del trasporto pubblico di persone aumentando la flessibilità nell'uso, la sicurezza, la comodità di pagamento, l'integrazione dei modi di trasporto, e il controllo sociale, attraverso la promozione nel territorio italiano dell'uso, tra i propri membri, della tecnologia dei sistemi innovativi di pagamento e dei sistemi di supporto all'esercizio per la gestione, l'erogazione e il controllo dei sistemi di mobilità e sosta e dei sistemi di infomobilità all'utenza.

L'Associazione intende facilitare l'interoperabilità dei sistemi di pagamento innovativi inerenti la mobilità e la sosta sull'intero territorio nazionale.

A tal fine l'Associazione contribuirà alla validazione di sistemi generici e relativi standard, anche promuovendo test di sistemi di pagamento contactLess.

Pertanto l'Associazione intraprenderà tutte le azioni necessarie per informare i suoi membri dei risultati, scoperte e valutazione delle attività effettuate dai membri dell'Associazione stessa per mezzo di studi, ricerche, sperimentazioni e sviluppi.

L'Associazione intende favorire, per i propri soci e per tutta la comunità interessata, tutte le iniziative volte alla divulgazione e la ricerca scientifica nel settore della mobilità, del TPL e delle tecnologie innovative collegate a tali settori.

L'associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività e gratuità delle cariche associative e dalle prestazioni fornite dagli associati e dall'obbligatorietà del bilancio; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.

Articolo 3 - Durata

La durata dell'Associazione è stabilita fino al 31/12/2020, e potrà essere prorogata una o più volte ovvero anticipatamente sciolta.

Articolo 4 - Domanda di ammissione

Possono far parte di Club Italia in qualità di associati:

SOCI ORDINARI

Gli operatori di trasporto e della mobilità pubblici o privati, gli enti locali, gli enti di ricerca pubblici e privati, le associazioni e istituzioni interessate allo scopo dell'Associazione.

SOCI SOSTENITORI

I produttori di tecnologie inerenti il campo di attività dell'associazione, le società di consulenza, gli istituti bancari e gli operatori di servizi attinenti all'oggetto sociale.

L'Assemblea può deliberare che un socio sostenitore possa acquisire la qualifica di socio ordinario.

Le domande di ammissione a far parte di Club Italia dovranno essere presentate in forma scritta all'Associazione.

L'iscrizione decorre dal giorno dell'accettazione della domanda. Essa avrà scadenza al compimento del primo anno solare intero successivo e si intenderà tacitamente rinnovata di anno in anno se non sarà data disdetta, con lettera raccomandata, almeno 3 (tre) mesi prima della scadenza.

Ogni attività è prestata in forma volontaristica dagli associati ed è gratuita salvo specifiche deroghe approvate dall'Assemblea.

Tutti coloro i quali intendono far parte dell'associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo.

La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione potrà essere sospesa da parte del consiglio direttivo il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'Assemblea generale.

La quota è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti per causa morte e non è rivalutabile.

L'adesione all'Associazione dura in ogni caso per tutto l'anno solare (dal 1/1 al 31/12). Il numero dei soci è illimitato.

Articolo 5 - Diritti ed obblighi dei soci

Ogni Associato ha diritto:

1) di partecipare alle attività dell'Associazione, di essere informato di tutte le iniziative dell'Associazione e di beneficiare dei servizi da essa offerti, di conoscere i risultati, le scoperte e le valutazioni delle sperimentazioni condotte da ogni Associato. Ogni membro deve essere portato a conoscenza dei bilanci e delle decisioni degli organi dell'Associazione;

2) di partecipare all'Assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione.

L'adesione a Club Italia comporta inoltre l'adempimento dei seguenti obblighi:

1) la corresponsione del contributo annuo determinato dall'Assemblea degli Associati su proposta del Consiglio Direttivo;

2) la corresponsione di altri eventuali contributi dovuti;

3) il rispetto delle condizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle regole interne dell'Associazione nella loro essenza e nella loro forma e il rispetto, con l'adesione, di ogni deliberazione assunta dagli organi sociali;

gli Associati si impegnano a contribuire all'attività dell'Associazione:

- comunicando agli altri membri scoperte e risultati delle analisi condotte in merito all'utilizzo di sistemi di pagamento basati su tecnologia contactless;

- partecipando alla realizzazione di specifiche funzionali comuni a tutti i membri;

- partecipando, se richiesti, alla valutazione di test condotti da altri soci.

Inoltre gli Associati si impegnano a:

- promuovere le azioni dell'Associazione citando le sue ricerche e sperimentazioni nelle pubblicazioni inerenti le tematiche proprie dell'oggetto sociale di CLUB Italia;

- favorire il coordinamento delle proprie attività con gli altri membri, informando il Consiglio Direttivo degli avanzamenti significativi degli eventuali progetti di implementazione di sistemi di pagamento contactless.

CLUB Italia è proprietaria dei diritti su pubblicazioni, opere e quant'altro direttamente finanziate dall'Associazione.

Gli Associati hanno diritto di conoscerle e utilizzarle nell'ambito della propria attività con divieto di commercializzazione.

CLUB Italia non vanta diritti su pubblicazioni e opere di proprietà dei singoli associati.

Articolo 6 - Decadenza dei soci

L'iscrizione all'Associazione cessa per:

Recesso

Il recesso deve essere comunicato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con preavviso di tre mesi prima della scadenza annuale.

In tal caso il contributo annuo dovrà essere corrisposto fino alla scadenza dell'anno in corso e di quello successivo.

Decadenza

La decadenza consegue alla perdita da parte dell'Associato dei requisiti di cui all'art. 5; inoltre per omesso pagamento delle quote dovute entro un mese dal sollecito da parte del tesoriere e/o per evidente inattività.

Esclusione

La mancata osservanza degli obblighi statutari, o gravi motivi che ne rendano incompatibile l'appartenenza, possono comportare l'esclusione dall'Associazione. Inoltre l'esclusione è pronunciata contro l'Associato che svolga attività contrastante con gli obiettivi dell'Associazione.

L'esclusione e la decadenza sono pronunciate dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

La cessazione dalla qualifica di associato comporta la decadenza da ogni carica all'interno dell'Associazione.

Ogni anno, prima dell'Assemblea annuale, il Consiglio Direttivo provvede alla revisione della lista degli associati, che viene presentata in Assemblea.

L'associato receduto, decaduto od escluso non ha diritto al rimborso delle somme versate. Le quote sociali non sono trasferibili.

La cessazione del rapporto associativo (recesso, decadenza ed esclusione) comporta la perdita di ogni diritto sul patrimonio sociale e non esime l'associato dal corrispondere integralmente i contributi dovuti per l'anno in corso e quello successivo e quelli arretrati rimasti insoluti.

Articolo 7 - Organi

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente del Consiglio Direttivo;
- il Direttore Generale;
- il Tesoriere.

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Nessuna carica sociale è retribuita.

Tuttavia potrà essere deliberata la corresponsione di un contributo ai singoli componenti degli organi sociali formalmente incaricati di svolgere attività in nome e per conto dell'Associazione, con le modalità previste ai successivi Articoli 8) e 9).

Articolo 8 - Assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione.

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea e di votare, tutti gli Associati in regola con il versamento dei contributi.

Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni.

L'Assemblea è convocata presso la sede sociale od in altro luogo idoneo dal Consiglio Direttivo, mediante avviso comunicato al domicilio degli Associati con mezzi che garantiscono l'avvenuto ricevimento almeno 15 (quindici) giorni prima dell'Assemblea. L'avviso deve contenere data, ora e luogo di convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare; nello stesso avviso può essere fissato il giorno per la seconda convocazione.

L'Assemblea degli Associati si può tenere per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale.

L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'anno precedente e del preventivo delle attività dell'anno in corso, secondo quanto previsto dal successivo Articolo 13) e quante altre volte il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta ai sensi delle disposizioni di legge.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o da un consigliere da lui delegato; il Presidente nomina tra i presenti un segretario verbalizzante.

L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, intervenuti direttamente o per delega. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice di voti dei presenti.

L'Assemblea può prevedere la figura di Past-President; in tal caso i Past President sono membri di diritto del Consiglio Direttivo.

L'assemblea delibera l'eventuale compenso (indennità di carica e/o gettone di presenza) da attribuire ai Consiglieri e/o ai Revisori/Revisore e le modalità per la sua corresponsione (nei limiti e nel rispetto delle normative tempo per tempo vigenti e/o applicabili).

Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto occorrerà sia in prima sia in seconda convocazione la presenza di almeno la metà degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Nel caso in cui l'Assemblea debba deliberare lo scioglimento occorrerà il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci effettivi.

Ogni associato ha diritto ad un voto, ma i soci sostenitori non possono rappresentare più del 49 (quarantanove) per cento dei votanti. Un associato può rappresentare non più di due associati, oltre se stesso, mediante delega scritta in calce all'avviso di convocazione. Gli associati dispongono ciascuno di un solo voto.

Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

Sono annullabili le deliberazioni dell'Assemblea contrarie alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto.

Articolo 9 - Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo eletto dall'Assemblea composto da un numero minimo di 5 (cinque) componenti e un numero massimo di 13 (tredici). Sono eleggibili solo i Soci ordinari o persone con alta esperienza e

professionalità nel campo dell'elettronica applicata alla bigliettazione, al TPL e alla Mobilità.

Il Consiglio Direttivo rimane in carica per 3 (tre) anni.

Le decisioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza semplice e sono valide con la presenza di almeno un terzo dei membri. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le riunioni del Consiglio Direttivo si tengono presso la sede dell'Associazione o in qualsiasi altro luogo.

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente e il Vice-Presidente, che sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato ed il cui intervento costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

Il Consiglio Direttivo:

- predisporre il Bilancio preventivo e consuntivo;
- propone all'Assemblea le cause di decadenza e di esclusione degli associati;
- traccia le linee strategiche e organizzative dell'Associazione;
- promuove e organizza le attività istituzionali dell'Associazione;
- cura i rapporti con altre istituzioni e società, e con i terzi in genere;
- cura la gestione economica e finanziaria dell'Associazione;
- nomina il Tesoriere, anche tra i non associati;
- nomina il Direttore Generale;
- delibera l'eventuale compenso (indennità di carica e/o gettone di presenza) da attribuire al Tesoriere ed al Direttore Generale e le modalità per la sua corresponsione (nei limiti e nel rispetto delle normative tempo per tempo vigenti e/o applicabili);
- propone all'Assemblea la revisione delle quote associative;
- svolge ogni altra attività necessaria per il raggiungimento dello scopo sociale, anche attraverso comitati tecnici nominati dallo stesso Consiglio Direttivo. I comitati tecnici possono essere formati da Soci ordinari e sostenitori, con larga rappresentanza di questi ultimi, ed esperti del settore.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno ogni sei mesi, nonché ogni volta che egli lo ritenga utile, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due dei suoi membri. La convocazione deve essere effettuata mediante lettera raccomandata, telegramma, telefax o altro mezzo legalmente efficace, contenente l'indicazione di luogo, giorno ed ora e dell'ordine del giorno della riunione almeno 7 (sette) giorni prima dell'adunanza.

In caso d'urgenza, la convocazione potrà essere effettuata telegraficamente o via fax almeno 24 (ventiquattro) ore prima dell'adunanza.

Il Consiglio Direttivo si può tenere per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

Le votazioni sono palesi.

Qualora per qualsiasi motivo venga meno la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione.

In caso di cessazione per qualsiasi motivo di un membro del Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso fa luogo alla sua cooptazione. Il consigliere cooptato dura in carica fino alla prossima Assemblea, al cui ordine del giorno deve essere posto l'argomento della sostituzione del consigliere cessato; chi venga eletto in luogo di consigliere

cessato dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il consigliere cessato.

Articolo 10 - Il Presidente

Il Presidente è eletto al proprio interno dal Consiglio Direttivo con la partecipazione di almeno la metà più uno dei componenti il Consiglio stesso e a maggioranza dei presenti, dura in carica tre anni ed esercita le funzioni sino alla nomina del successore.

Funzioni del Presidente:

- è il Rappresentante Legale dell'Associazione;
- convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea dell'Associazione, del Consiglio Direttivo e ne redige l'ordine del giorno;
- rappresenta l'Associazione in tutte le sedi istituzionali;
- vigila sul rispetto dei regolamenti e sull'esecuzione delle deliberazioni adottate dagli organismi dell'Associazione;
- presenta all'Assemblea dell'Associazione la relazione annuale sull'attività svolta.

Articolo 11 - Il Tesoriere

Il tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo, anche tra i non associati, e provvede alla gestione finanziaria delle entrate e delle uscite e all'amministrazione del patrimonio dell'Associazione:

- a) in relazione agli stanziamenti dei bilanci preventivi e alle risultanze dei conti consuntivi, regolarmente approvati dall'Assemblea;
- b) in conformità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Redige, inoltre, il bilancio e lo propone al Consiglio Direttivo per l'approvazione.

Egli resta in carica per una durata pari a quella del Consiglio Direttivo e percepisce per la sua attività i compensi determinati dal Consiglio medesimo.

Articolo 12 - Direttore Generale

Alla gestione dell'Associazione, all'organizzazione della stessa è preposto un Direttore Generale, nominato dal Consiglio Direttivo, anche tra i non associati.

Egli presiede alla gestione delle attività di ordinaria amministrazione e a quelle straordinarie, queste, su mandato del Consiglio Direttivo, attua le disposizioni emanate dagli Organi dell'Associazione e propone l'adozione di ogni provvedimento che ritenga utile al conseguimento degli scopi statutari.

Il Direttore Generale, deve essere dotato di adeguata specifica competenza nelle materie oggetto dell'attività statutaria.

Egli resta in carica per una durata pari a quella del Consiglio Direttivo e percepisce per la sua attività i compensi determinati dal Consiglio medesimo.

Articolo 13 - Anno finanziario

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno solare.

Entro il 31 marzo di ogni anno saranno predisposti dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo per l'anno precedente con il rendiconto economico-finanziario ed il bilancio preventivo per l'anno in corso, da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione.

Nel bilancio consuntivo devono risultare anche i beni, i contributi o i lasciti a qualsiasi titolo ricevuti.

Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'associazione.

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico - finanziaria della associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

La procedura di approvazione da parte dell'Assemblea deve essere terminata entro 6 (sei) mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale di riferimento.

I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente

Articolo 14 - Patrimonio dell'Associazione

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione nello svolgimento della propria attività;
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti di associati e non soci.

Ogni utile realizzato dovrà essere reimpiegato nell'attività associativa.

Durante la vita dell'Associazione non possono essere distribuiti agli associati, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 15 - Entrate

Sono entrate dell'Associazione:

- a) le quote di iscrizione e quelle annuali versate dagli associati;
- b) i contributi straordinari deliberati dall'Assemblea in relazione a particolari iniziative o esigenze che richiedano impegni eccedenti le disponibilità del momento;
- c) i versamenti volontari degli associati;
- d) i contributi di pubbliche amministrazioni, istituti di credito, enti pubblici e privati.
- e) il ricavato dall'organizzazione di manifestazioni o partecipazioni ad esse e dalle altre attività svolte;
- f) dai fondi erogati da enti pubblici e privati che sponsorizzano le iniziative proposte dall'Associazione e da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

Tutte le entrate devono essere documentate.

Le quote associative sono dovute in unica soluzione al momento dell'iscrizione e annualmente entro il 30 aprile.

Articolo 16 - Quote associative

Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi all'atto dell'adesione alla Associazione da parte di chi intende aderire alla Associazione stessa e la quota annuale di iscrizione all'Associazione.

L'adesione alla Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario all'atto dell'ammissione e al versamento della quota annua di iscrizione.

È comunque facoltà degli Aderenti alla Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari e a quelli annuali.

Il Consiglio Direttivo può decidere di volta in volta l'applicazione di una quota ridotta ad un singolo socio in rapporto alla dimensione e/o al giro d'affari dello stesso.

Articolo 17 - Uscite

Sono uscite dell'Associazione tutte le spese occorrenti per lo svolgimento dell'attività associativa.

Ogni spesa deve avere copertura finanziaria certa.

Ogni impegno eccedente deve essere autorizzato dal Consiglio Direttivo con atto motivato e firmato dal Presidente.

Articolo 18 - Revisori dei conti

L'Assemblea può decidere di costituire un collegio di revisori dei conti.

Il Collegio dei Revisori, organo facoltativo, laddove e se nominato, è composto da tre membri, scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori legali.

Il Collegio dei Revisori dura in carica 3 (tre) anni e i suoi membri sono rieleggibili.

L'incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con la carica di Consigliere.

Il Collegio elegge al proprio interno il Presidente del Collegio dei Revisori. Il Revisore che sostituisce un componente del Collegio rimane in carica fino allo scadere dell'intero Collegio.

Il Collegio esercita il controllo amministrativo-contabile e finanziario della gestione e verifica la regolare tenuta della contabilità e dei libri sociali oltre ad esaminare il bilancio annuale e redigere una relazione di accompagnamento al bilancio medesimo.

I Revisori sono invitati ad assistere alle riunioni del Consiglio d'Amministrazione.

Il Collegio dei Revisori potrà essere sostituito da un Revisore Unico, ove previsto e consentito dalla normativa tempo per tempo vigente in materia.

Articolo 19 - Sezioni

L'assemblea, nella sessione ordinaria, potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi associativi.

Articolo 20 - Clausola Compromissoria

Tutte le eventuali controversie tra i soci e tra questi e l'Associazione e/o i suoi Organi, saranno devolute, in tutti i casi non vietati dalla Legge e con esclusione di ogni altra giurisdizione, ad arbitrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale di

nel rispetto della disciplina prevista dagli articoli 34, 35 et 36 del Decreto Legislativo 17 gennaio 2005 numero 5. L'arbitrato si svolgerà secondo la procedura di arbitrato ordinario o di arbitrato rapido in conformità con il suddetto regolamento. La controversia sarà devoluta ad un arbitro/collegio arbitrale di tre arbitri. In ogni caso l'arbitro o gli arbitri saranno nominati dalla Camera Arbitrale.

Articolo 21 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 3/4 degli associati.

L'assemblea provvederà altresì alla nomina di uno o più liquidatori.

Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci con diritto di voto.

In caso di scioglimento dell'Associazione o comunque di sua cessazione per qualsiasi causa, il patrimonio dell'Associazione stessa dovrà essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo e/o autorità preposta (*art. 3, co. 190, legge 662/1996 e s.m.e.i.*), salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 22 - Norme finali e di rinvio

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo, dei Revisori dei Conti (se nominati), nonché il Libro degli aderenti all'Associazione.

I libri dell'Associazione sono visibili a chiunque ne faccia motivata istanza; le copie

richieste sono fatte dall'Associazione a spese del richiedente.

Il presente statuto può essere completato con regolamenti contenenti norme di funzionamento e disposizioni per disciplinare specifici ambiti di attività dell'Associazione.

Tali norme vengono approvate dall'Assemblea a maggioranza assoluta.

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del codice civile e la normativa, anche speciale tempo per tempo vigente in materia di associazioni.

Firmato:

Ezio Castagna

Francesco Casarini Notaio